



Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Proposta nr. 40 del 11/05/2021

Addì, 11/05/2021

ORDINANZA N° 36 del 11/05/2021

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la gestione delle spiagge libere e concesse anno 2021: modifica e ripubblicazione testo integrale emendato dell'ordinanza.

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n. 29 del 28/04/2021 "Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la gestione delle spiagge libere e concesse anno 2021";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 07/05/2021 pubblicata nel Bur n. 63 del 08/05/2021 con particolare riferimento al punto A del dispositivo che si riporta integralmente:

A. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLE LINEE GUIDA DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL DPCM 2.3.2021

Le attività di gestione di stabilimenti balneari e delle spiagge in concessione demaniale nonché delle aree pertinenziali si svolgono nel rispetto delle seguenti disposizioni:

1. "Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale ed interpersonale, dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 a paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.

I Comuni possono derogare ai limiti di superficie minima ad ombreggio di cui sopra, prevedendo in apposita ordinanza straordinaria comunale la possibilità di ridurre tale superficie, esclusivamente in zone soggette a particolari fenomeni erosivi ivi individuate, garantendo comunque una area di distanziamento non inferiore a 10,50 mq fra i sistemi di ombreggio".

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti sostituiscono il punto della scheda delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 28.4.2021 che recita: "Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone,



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712 - fax 041/5301730

e-mail: segreteria@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it



independentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo)".

2. Per tutto quanto non regolato dal punto 1), valgono le disposizioni di cui alla scheda relativa alle attività recettive contenuta nelle linee guida approvate in data 28.4.2021 dalla Conferenza delle Regioni;

Accertato che le zone soggette a particolari fenomeni erosivi all' interno dell'arenile del territorio di Cavallino-Treporti sono quelle che sono state individuate con nota prot. n. 45976 del 01/02/2021 (nota acquisita agli atti con il prot. comunale n. 1882 del 02/02/2021) del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto ovvero i Comparti 22,23,24, 25,26,27,33,34 (tratto di spiaggia da Ca'di Valle al Faro di Cavallino);

Viste le linee guida approvate in data 28.4.2021 dalla Conferenza delle Regioni "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" con particolare riferimento alla Ristorazione e alle attività turistiche e ricettive;

Ritenuto, pertanto, di derogare al limite di superficie minima ad ombreggio di mq 12 stabilita con l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 07/05/2021 esclusivamente nelle zone soggette a particolari fenomeni erosivi relative ai comparti 22,23,24, 25,26,27,33,34 (tratto di spiaggia da Ca'di Valle a Faro di Cavallino), fermo restando che nelle predette zone dovrà essere rispettato in ogni caso il limite di mq 10,50 fra i sistemi di ombreggio;

Ritenuto, altresì, di modificare il punto 1 lettera d della propria ordinanza n. 29 del 28/04/2021, in relazione alla necessità di adeguare il contenuto del provvedimento a quanto previsto dall' Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 07/05/2021, come di seguito evidenziato:

*1. d ~~disporre~~ **disporre gli ombrelloni in modo tale che per ciascuno di essi sia assicurata un'area di superficie pari ad almeno 12 metri quadrati a paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni. Nei comparti 22,23,24, 25,26,27,33,34 (zone delle spiaggia soggette a particolari fenomeni erosivi) la superficie fra i sistemi di ombreggio non potrà essere inferiore a 10,50 metri.***

A tal fine, in deroga alle disposizioni vigenti e al contenuto degli atti concessivi o da essi discendenti, gli ombrelloni potranno essere installati anche nelle aree rientranti nella fascia "C – Servizi in spiaggia", senza necessità di alcuna previa comunicazione o autorizzazione;

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 50, a mente del quale è riconosciuta la propria competenza;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 con particolare riferimento all'art. 32 secondo cui compete al Sindaco il potere di ordinanza in materia igienico-sanitaria e di tutela della salute pubblica;
- lo Statuto comunale;

ORDINA

1. Di derogare al limite di superficie minima ad ombreggio di mq 12 stabilita con l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 07/05/2021 esclusivamente nelle zone soggette a

particolari fenomeni erosivi relative ai comparti 22,23,24, 25,26,27,33,34 (tratto di spiaggia da Ca'di Valle a Faro di Cavallino), fermo restando che nelle predette zone dovrà essere rispettato in ogni caso il limite di mq 10,50 fra i sistemi di ombreggio;

2. Di disporre, per le motivazioni specificate in premessa, la modifica del punto 1 lettera d, della propria ordinanza n. 29 del 28/04/2021 "Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la gestione delle spiagge libere e concesse anno 2021" come di seguito specificato:

1. d *disporre gli ombrelloni in modo tale che per ciascuno di essi sia assicurata un'area di superficie pari ad almeno 12 metri quadrati a paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni. Nei comparti 22,23,24, 25,26,27,33,34 (zone delle spiaggia soggette a particolari fenomeni erosivi) la superficie fra i sistemi di ombreggio non potrà essere inferiore a 10,50 metri.*

A tal fine, in deroga alle disposizioni vigenti e al contenuto degli atti concessivi o da essi discendenti, gli ombrelloni potranno essere installati anche nelle aree rientranti nella fascia "C – Servizi in spiaggia", senza necessità di alcuna previa comunicazione o autorizzazione;

2. Di disporre la ripubblicazione del testo emendato della propria ordinanza n. 29 del 28/04/2021, allegato al presente provvedimento, nell'albo pretorio informatico del comune;

MANDA

copia della presente a:

- Gli Agenti della Forza Pubblica, per l'applicazione e la vigilanza;
- C.T. Servizi s.u.r.l., per gli aspetti di competenza in ordine alla gestione delle aree libere del litorale.

INFORMA

ai sensi degli art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che l'unità organizzativa del Comune di Cavallino Treporti competente per materia è Servizio Patrimonio e Demanio ; responsabile del procedimento è il dott. Cristiano Nardin.

Presso la sede dell'unità organizzativa in parola è possibile prendere visione degli atti del procedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. per il Veneto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Avv. Roberta NESTO

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.)



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712 - fax 041/5301730

e-mail: segreteria@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it



La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 11/05/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 26/05/2021.

IL MESSO COMUNALE